

MARCO BIGARI
Avvocato
Via Antica Zecca, 6 - 48100 Ravenna
Tel. e Fax: 0544-34060
C.F. BGR MRC 67523 G453G
Partita IVA 01324750398

COPIA

N. R.G. 3556/2006



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

TRIBUNALE di RAVENNA
Sentenza N. 491/012
N. 3156/06 Fasc.
N. 4289 Cron.
N. 1697 Rep.
N. // Grat. Patr.

C.U.I.R.

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ANNARITA DONOFRIO
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3556/2006 promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. BENINI CARLO e
dell'avv. [REDACTED] elettivamente domiciliato in PIAZZA JOHN FITZGERALD KENNEDY 22 48121
RAVENNA presso il difensore avv. BENINI CARLO

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. BENINI CARLO e
dell'avv. [REDACTED] elettivamente domiciliato in PIAZZA JOHN FITZGERALD KENNEDY 22 48121
RAVENNA presso il difensore avv. BENINI CARLO

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. BENINI CARLO e
dell'avv. [REDACTED] elettivamente domiciliato in PIAZZA JOHN FITZGERALD KENNEDY 22 48121
RAVENNA presso il difensore avv. BENINI CARLO

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. BENINI CARLO e dell'avv. [REDACTED] elettivamente
domiciliato in PIAZZA JOHN FITZGERALD KENNEDY 22 48121 RAVENNA presso il difensore
avv. BENINI CARLO

ATTORE/I

contro

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. BIGARI MARCO e
dell'avv. [REDACTED] elettivamente domiciliato in VIA ANTICA ZECCA 6 48121 RAVENNA presso il difensore
avv. BIGARI MARCO

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. DALMONTE MASSIMO e
dell'avv. [REDACTED] elettivamente domiciliato in VIA PAOLO COSTA 39 48121 RAVENNA presso il difensore
avv. DALMONTE MASSIMO

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

pagina 1 di 1

Minuta depositata in
cancelleria il 19/3/06
IL CANCELLIERE

Fatto e diritto

Con la presente azione [redacted] [redacted] Chiusi Valeria [redacted] eredi di [redacted] morto il 19.4.2004 a seguito di un incidente avvenuto presso un immobile in fase di ristrutturazione sito in Ravenna via Santi Baldini n. 9 di proprietà di [redacted] citavano in giudizio la Toni e suo marito, [redacted] assumendo che la morte del congiunto sarebbe avvenuta nella svolgimento di lavori edili commissionati dal Bellini.

Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti chiedendo il rigetto della domanda: il [redacted] deduceva di non aver instaurato alcun rapporto di lavoro dipendente con il [redacted] la Toni affermava di essere completamente estranea all'attività edile delegata interamente al marito.

In corso di causa si procedeva all'escussione dei testi ammessi.

In sede penale il [redacted] veniva imputato del reato previsto e punito dall'art. 589 c.p., perché in qualità di direttore dei lavori, nonché proprietario delle attrezzature, con negligenza, imprudenza e imperizia non osservava la norme cautelari poste in materia di sicurezza del lavoro, provocando la morte del [redacted], in particolare per non aver provveduto di idoneo parapetto e tavolo fermapiedi gli impalcati a ridosso sia del muro interno sia del muro esterno, oltre all'apertura del muro prospiciente il vuoto. Il procedimento si chiudeva con una sentenza di patteggiamento.

Tale capo di imputazione è stato formulato sulla base delle varie ipotesi sulla dinamica dell'incidente elaborate nel rapporto USL del 19.4.2005 (doc. 9 fascicolo parte attrice) che, dopo aver bene evidenziato che "per la mancanza delle testimonianze delle persone presenti sul luogo dell'infortunio sul momento dell'evento, non è possibile formulare una dinamica esatta", ha ipotizzato tre possibili dinamiche (caduta da un ponteggio posto a ridosso di un muro interno, caduta da un ponteggio posto a ridosso di un muro esterno o caduta dall'apertura di un muro prospiciente il vuoto), individuando le singole norme che sarebbero state violate nelle varie ipotesi, norme poi tutte indicate nel capo di imputazione pur nell'incertezza sull'esatta dinamica del sinistro.

La sentenza di patteggiamento costituisce nel presente procedimento fatto storico rilevante, senza efficacia del giudicato, ma va valutata unitamente a tutte le altre circostanze.

Il teste [redacted] Salvatore, che ha comunicato l'infortunio alla centrale operativa del 118, ha dichiarato che quel giorno, verso le ore 8,30, mentre accompagnava il proprio figlio all'asilo Garibaldi, veniva avvicinato da una persona in tuta da lavoro che, senza qualificarsi, gli chiedeva di chiamare soccorsi perché un'altra persona era caduta da un'impalcatura posta nella casa di fronte. Il [redacted] entrava nell'abitazione ove trovava una persona riversa a terra e chiamava prontamente i soccorsi, andando poi via prima del loro arrivo.

Poco dopo giungeva sul posto l'ambulanza, che rilevava un trauma cranico con perdita di sensi. Rilevato lo stato di coma, [redacted] veniva quindi trasportato presso l'Ospedale Bufalini di Cesena, ove veniva diagnosticato "gravissimo trauma cranico da precipitazione" e lo stesso, decedeva dopo alcune ore. Nessuna altra frattura veniva riscontrata.

Nessun teste è stato in grado di riferire la dinamica del sinistro.

Tutti i testi escussi sul cap. 34 di parte attrice, volto a ricostruire la dinamica dell'incidente, hanno riferito di non sapere alcunché.

In particolare, il teste [redacted] che inizialmente aveva detto di non aver mai lavorato in quel cantiere e che poi, in sede penale, ritrattando, ha dichiarato di aver lavorato in quel posto unitamente al [redacted] e a [redacted], affermando altresì che il [redacted] svolgeva il ruolo di "capocantiere, in quanto coordinava le attività tanto del sig. [redacted], quanto dell'altro operaio di nome Bruno" – non ha mai affermato di aver assistito all'incidente, asserendo soltanto che quel mattino lavorava in giardino con alcuni ferri e che, rientrando nell'abitazione, trovò il corpo de [redacted] riverso a terra in prossimità di un ponteggio. Lo stesso ha inoltre affermato che, nella circostanza, notò che l'altro operaio di nome Bruno, presente in quel momento nella stanza, stava continuando a scalpellare l'intonaco e pensò quindi che lo stesso non si fosse accorto dell'incidente.

Bruno [redacted] sentito come teste, ha negato di aver lavorato in quel cantiere e ha detto di esservi andato soltanto qualche volta per salutare il [redacted]. Tale versione, per quanto inverosimile alla luce delle altre testimonianze - anche il teste [redacted] fratello del defunto ha riferito che suo fratello gli disse di lavorare in quel cantiere insieme con Stefano [redacted] [redacted] [redacted] e [redacted] Bruno - non offre alcuno spunto utile per ricostruire l'incidente.

Stefano Suprani ha ammesso di aver svolto qualche sopralluogo in cantiere per alcuni lavori, negando di aver conosciuto il [redacted] e comunque confermando di non esser presente la mattina dell'incidente.

Sulla scorta di queste testimonianze non è in alcun modo possibile ricostruire l'incidente e soprattutto di ricondurre lo stesso ad una responsabilità diretta del presunto committente.

Peraltro, ai fini della responsabilità civile, il committente andrebbe comunque individuato nel [redacted], con il quale il [redacted] ha instaurato il suo rapporto di lavoro, e non già nella proprietaria dell'immobile, moglie del [redacted] completamente estranea allo stesso, a prescindere da qualsiasi indicazione apposta sul cartello che fu rinvenuto all'epoca dei fatti fuori dal cantiere, che indicava il [redacted] come direttore dei lavori e la moglie come committente (fermo restando che il [redacted] non rivestiva formalmente tale qualifica, ma lavorava di fatto in cantiere, occupandosi di tutto l'occorrente, perché delegato da sua moglie), qualifiche al più rilevanti nei rapporti con la PA, ma irrilevanti in questa sede ove la responsabilità va ricondotta all'instaurazione diretta del rapporto nel quale si sarebbe sviluppato l'incidente.

Nessun teste ha assistito direttamente all'incidente, e lo stesso [redacted] ritrattando in sede penale altre precedenti dichiarazioni rese in sede civile - ferma restando la limitata efficacia probatoria in questa sede delle sue dichiarazioni vecchie e nuove - non è stato in grado di fornire alcuno spunto utile in tal senso, riferendo soltanto di aver supposto che la caduta fosse avvenuta dall'impalcatura sulla base della posizione assunta a terra dal corpo

del [redacted], rimarcando comunque il fatto che l'altro operaio presente nella stessa stanza non si sarebbe minimamente accorto dell'incidente.

Peraltro, il [redacted] all'esito del sinistro riportò un grave trauma cranico, ma nessuna altra frattura compatibile con la caduta da un ponteggio.

Dagli atti di causa non è peraltro possibile neanche ricostruire in termini certi il tipo di rapporto intercorrente tra il [redacted] e il [redacted].

Dalle dichiarazioni rese è verosimile che il [redacted] legato a [redacted] da un rapporto di amicizia e fiducia (come confermato anche negli atti introduttivi da entrambe le parti), lo abbia aiutato nei lavori edili in oggetto, svolti in economia da [redacted] senza il formale inizio di tutte le attività burocratiche connesse all'apertura di un cantiere.

In virtù di tale rapporto fiduciario, il [redacted] possedeva le chiavi del cantiere e ben conosceva quindi i luoghi del sinistro, ragion per cui, sempre in via di mera ipotesi, non potrebbe essere astrattamente escluso neanche un suo concorso di colpa.

Nessuna dichiarazione consente di descrivere con esattezza il tipo di incarico ricevuto e di stabilire quindi l'obbligo del [redacted] di eseguire il giorno della sua morte compiti specifici sotto la direzione del [redacted] che gli imponessero l'utilizzo dell'impalcatura (sempre solo ipotizzando che l'incidente sia accaduto con una caduta del [redacted] da una impalcatura non meglio definita, pur con tutti i limiti sopra evidenziati circa l'impossibilità di ricostruire esattamente la dinamica).

Pur nella drammaticità dell'evento, la mancanza di qualsiasi prova sulla dinamica dell'incidente e di elementi sufficienti per definire con esattezza il rapporto intercorrente tra il [redacted] e il [redacted] non consentono di ritenere provata in questa sede la fondatezza della domanda e di giungere quindi alla condanna del Bellini al risarcimento dei danni conseguenti come richiesti.

L'esito del procedimento penale e l'insufficienza di prove sopra riferita costituiscono giusto motivo per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa RG 3556/2006
proposta da [redacted] +altri contro [redacted] costituiti,
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rigettata, disattesa o assorbita,
così decide:

rigetta la domanda:

compensa le spese.

Così deciso in Ravenna il 19.7.2012.

IL CANCELLIERE



IL GIUDICE


Dott. Annarita Donofrio



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI - 3 SET. 2012

IL CANCELLIERE




TRIBUNALE DI RAVENNA

Registrato a Ravenna il 27.9.012

al n. 274

previo pagamento di € 168

Il Cancelliere



05/11/012



6